



STUDIO LEGALE FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.) .

Della Docente: **CUCUZZA MARIA CARMELA**, nata a Scicli il 19.03.1965, ed ivi residente in C/da Trillalici C.F. CCZMCR65C59I535W, rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: **studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it** .

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.

FATTO

PETITUM: La ricorrente con il presente scritto difensivo chiede che i servizi di insegnamento prestati dalla stessa nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), siano valutabili, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

PETITUM: La ricorrente, inoltre, presta assistenza sistematica e continuativa alla madre Sig.ra Angela Manenti portatrice di Handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3 della L. 104/1992 e, pertanto, chiede anche il riconoscimento della relativa precedenza nelle operazioni di mobilità.

ASPETTI STORICI CURRICULARI RELATIVI ALLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE

La ricorrente è docente di scuola primaria con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria a far data dal 01.12.2015 (cfr. **All. 1**).

- La ricorrente, inoltre, atteso il nuovo CCNI 2019/2020 per la mobilità docenti, ha compilato la nuova domanda di mobilità territoriale 2019/2020 (**cfr. all. 2** domanda di mobilità e **all. 3** CCNI 2019/2020). La docente, in particolare, ha indicato quali prime preferenze sedi vicine alla propria provincia di residenza.
- Orbene, in seguito a tale domanda 2019/2020, il MIUR e gli Uffici periferici di competenza, hanno elaborato lo spostamento su ambito della docente, in base al punteggio DICHIARATO in domanda di mobilità.
- **Pur tuttavia, in sede di mobilità alla docente, in difetto di congrua motivazione, non sono stati riconosciuti: A) il punteggio pre ruolo paritario maturato dalla stessa come da certificati allegati (all. 4): B) La precedenza ex art. 33, della Legge n. 104/92 essendo referente unico della madre (cfr. All. 5).**
- Per tali ragioni alla ricorrente veniva convalidata la seguente sede di titolarità: P1EE832015 – DE SANCTIS VIA CISANELLO - PISA in luogo, invero, della propria sede di residenza.

- Pertanto, ricevuta la superiore comunicazione dell'esito della valutazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020, la ricorrente in data 25.03.2019 presentava formale istanza per l'omesso riconoscimento del punteggio preruolo relativo alla domanda di passaggio di ruolo (astenendosi, invece, dal presentare reclamo per quanto riguarda la domanda di mobilità primaria in quanto le è stato riconosciuto dall'ATP di Pisa il punteggio preruolo), nonché per il mancato riconoscimento della precedenza di cui alla L. 104/92 alle amministrazioni competenti (**cfr. All. 6**), sia per la domanda di mobilità primaria sia per la domanda di passaggio di ruolo infanzia.
- Successivamente, in data 24.06.2019 veniva comunicato il mancato trasferimento (**cfr. All. 7**) e conseguentemente la ricorrente inoltrava ulteriore reclamo per omessa valutazione del punteggio pre-ruolo maturato in istituto paritario nonché per il mancato riconoscimento della precedenza L. 104/92 alle amministrazioni competenti (**cfr. All. 8**).

SULL'OMESSO COMPUTO DEL PUNTEGGIO E DELLA PRECEDENZA

E' importante all'uopo precisare che la ricorrente, giusta domanda di assegnazione provvisoria per l'AS 2018/2019 è stata assegnata a Scicli e risulta in servizio presso l'I.C. "Don Milani"(cfr. **all. 9**). Da qui, il deposito del presente ricorso sul foro di Ragusa, attesa la disposizione di cui all'art. 413 del cpc.

Fatte le superiori premesse si precisa che in seguito alla spiegata domanda di mobilità, in modo del tutto incomprensibile, alla docente non è MAI stato compiutamente valutato **tutto il punteggio pre ruolo che la stessa ha di diritto maturato - avendo svolto la prestazione di docente prima della definitiva immissione in ruolo – presso istituti scolastici paritari.**

Una premessa a tal uopo si impone. I docenti, tramite il sistema IOL (*id est*: una piattaforma telematica messa a disposizione dal MIUR) indirizzano la domanda di mobilità volontaria alle amministrazioni scolastiche periferiche che provvedono poi alla successiva elaborazione. Su IOL, i docenti, devono caricare tutto il punteggio pre ruolo maturato pari a **6 punti** per anno scolastico (ovvero i punti maturati prima della definitiva sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato). Orbene, è accaduto, in modo del tutto immotivato E SU SPECIFICA DECISIONE DEL MIUR - che i docenti che hanno maturato **il pre ruolo nello Stato** possono computare tale punteggio (6 punti



per anno di pre ruolo); i docenti – come la ricorrente, che invece hanno maturato il pre ruolo in istituti paritari, non lo possono inserire, perdendo così ben 6 punti per anno scolastico.

Una decisione irrazionale, immotivata e priva di ogni logica *ratio*.

E' considerevole notare in merito che la ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - **ha prestato servizio pre - ruolo negli istituti scolastici paritari** (cfr. cfr. **All. 4 e 3** – certificati di servizio e CCNI 2019/2020) al **pari** dei colleghi che hanno reso il pre ruolo in istituti scolastici statali.

La ricorrente, indi, ha reso - prima dell'immissione in ruolo - una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: : art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che “***I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***” e la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*» che all'art.1 recita: «*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole **paritarie private** e degli enti locali*”.

Donde, attesa l'**equiparazione normativa** di cui sopra tra scuole statali e paritarie, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente ha maturato il diritto alla valutazione del punteggio pre ruolo paritaria ai fini dell'anzianità di servizio ed anche ai fini della mobilità, della progressione stipendiale e delle graduatorie interne di istituto.

Gli anni di pre ruolo svolti in istituti scolastici paritari, → totale punti = **punti 18 (id est: criteri di computo: ogni anno di pre ruolo come da CCNI ha un coefficiente pari a 6, indi si attribuiscono 6 punti per ogni anno di servizio. Perciò, atteso che gli anni di servizio resi dalla ricorrente negli istituti paritari sono 3 (a.s. dal 2004/2005 all'a.s. 2006/2007) , applicando una ordinaria formula matematica: 6x3, il punteggio pre ruolo per l'anno 2019/2020 doveva essere così determinato: PUNTI 18 (cfr. all. 4– certificati di servizio).**

Punteggio, peraltro, del tutto annullato in eccesso di potere ed in assenza di ragionevole motivazione nonostante l'odierna ricorrente – in relazione al punteggio pre ruolo maturato nelle paritarie: **A)** ha pagato l'IRPEF allo Stato (**cfr. All. 10**); **B)** i suoi i

contributi sono stati regolarmente versati all'INPS, Ente presso cui il lavoratore statale deve chiedere la ricongiunzione dei contributi (cfr. **all. 11**); **C**) il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato dal contratto (sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Sinasca **cfr. all. 12**). **D**) Ogni anno ha prestato servizio, da abilitata, per più di 180 gg (**cfr. all. 13** titolo di abilitazione).

Ora, è importante considerare, che nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è **stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato.

Riconoscimento di punti, invero, del tutto negatogli dall'amministrazione procedente nella recentissima mobilità docenti 2019/2020 (**cfr. All. 3 –Contratto Mobilità docenti**). La nuova Tabella dei titoli, infatti, è rimasta invariata anche per la mobilità del personale docente, ATA di quest'anno. Anche per quest'anno, indi, non c'è apertura per la valutazione del preruolo prestato nelle scuole paritarie. D'altronde già nell'intesa era scritto "statale" e ciò faceva presupporre che non ci fosse la volontà di ritornare sull'argomento, nonostante numerose sentenze (**cfr. All. 14**) persino oggi sulle spalle del Miur.

Cosa è accaduto, nella sostanza? Le graduatorie di mobilità e la nuova contrattazione collettiva che richiama in toto la norma dell'anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono oggi alla ricorrente il pieno riconoscimento **degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale**.

Se, infatti, alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio preruolo si troverebbe, senza alcun dubbio, nel proprio comune di residenza, avendo, invero, un punteggio piuttosto elevato. Inoltre, tale riconoscimento le gioverebbe anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Donde, si registra la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale!

Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa o è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Pertanto, è iniquo e ingiusto

azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. Il servizio svolto dalla docente ha pari dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali.

Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? **Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?**

Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, **non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda**, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto – per il MIUR - non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera. A ben vedere, quindi, il potere amministrativo ha confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, a mente dello stesso, **sono stati legalmente annullati anni di servizio** che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale.

La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

Infatti, non potendo inserire il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si vedrà scavalcato da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale.

Se alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre ruolo (oggi punti 18 punti pari a ben 3 anni di pre ruolo paritarie) si troverebbe, senza alcun dubbio vicino alla propria famiglia possedendo invero, un punteggio piuttosto elevato. **Inoltre, tale riconoscimento le gioverebbe anche ai fini della ricostruzione di carriera.**

Donde, si registra la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Non vi è chi non veda come l'equilibrio familiare della ricorrente sia stato ed è fortemente compromesso dalla circostanza che la stessa, ove non ottenesse il movimento richiesto, si ritroverebbe costretta a vivere lontana dalla propria famiglia che non potrebbe comunque seguirla.

La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità **e della ricostruzione di carriera** non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, **risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.**

PRESENZA DEL BENEFICIO DI CUI ALLA L. 104/1992 E VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2019/2020, la ricorrente, pur avendone pieno titolo, **non ha potuto far valere - in modo del tutto incomprensibile - la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 essendo referente unica della madre, titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (*id est*: in *condicio di gravità*). La madre della ricorrente, nella specie, versa in una condizione di handicap grave come documentato dalla certificazione allegata (cfr. All. 5). Tale precedenza avrebbe consentito alla ricorrente di essere ricongiunta al familiare disabile grave che risiede a Scicli.**

Cosa è accaduto nella sostanza? Il sistema IOL (*id est*: istanze on line) al punto 34, in modo incomprensibile, non ha permesso alla deducente l'inserimento della Provincia di residenza del disabile per la *mobilità interprovinciale* (cfr. all. 2 pag. 5 punto 34 nella parte in cui indica i *limiti* di cui all'art. 13 del CCNI).

Opzione, invero, ammessa per i docenti facenti parte della cd *mobilità provinciale*.

La deducente, quindi, che ha partecipato alla mobilità per l'a.s. 2019/2020 con DIRITTO di precedenza prevista ex art. 33, comma 5 e 7 della legge 104/1992, per le scuole della provincia di Ragusa, per consentire la **necessaria assistenza continuativa al genitore portatore di Handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3** oggi, pur tuttavia, non la può far valere!

Come anzi specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR - la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), al punto 34, **non ha consentito alla ricorrente di inserire la precedenza sulla Provincia di Ragusa, quale Provincia di residenza del genitore disabile grave, e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992.**

Pertanto, la ricorrente, si osserva all'uopo, è unica familiare convivente e referente del genitore (Sig.ra Angela Manenti) posto che gli altri familiari non versano nelle condizioni di poter prestare assistenza al disabile (**cfr. All. 15 dichiarazione della ricorrente e all. 16 dichiarazione dei familiari**). La ricorrente ha, quindi, la necessità di tornare nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa al genitore disabile, essendo il *loco* di residenza della ricorrente (**cfr. all. 17 – certificati di residenza + certificato di famiglia**).

Mette conto rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica. L'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che **l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione della docente Cucuzza. La documentazione, infatti, è stata inserita tra gli allegati della domanda di mobilità.**

Come ha fatto la ricorrente a formalizzare al MIUR tale precedenza, considerato che la piattaforma IOL non lo permetteva?

La ricorrente, pur non potendo inserire la precedenza ex art. 33 nel sistema informatico del MIUR - poiché mancante la finestrella telematica per l'inserimento, ha ovviato a tale problema a mezzo di documentazione scansionata ed allegata alla domanda *on line*. In sede di domanda di mobilità, quindi, ha pedissequamente allegato in formato cartaceo l'intera la documentazione attestante il possesso del beneficio di legge.

Beneficio, pur tuttavia, oggi negato poiché il trasferimento 2019/2020 è stato immotivatamente confermato presso la provincia di Pisa.

Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla ricorrente **non consente alla deducente di poter espletare l'assistenza al genitore disabile grave;**

ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32, a causa della notevole distanza dalla sede assegnata.

Che il trasferimento della ricorrente è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare e di relazione.

Che il predetto articolo 13 del CCNI non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge); e non possono essere subordinate alle assegnazione dei posti nelle fasi previste.

Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita in altra sede, e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità.

Per le ragioni di fatto sopra esposte parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex L. 104/1992, art. 33, pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti che hanno irrazionalmente negato il diritto della ricorrente alla valutazione **del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (cfr. All.ti. 4)**. Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (tribunale di Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 cfr **all. 14**), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento”*. Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell’immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Il Tribunale di Rovigo, così come il Tribunale di Milano hanno ancora statuito sul punto affermando che il punteggio pre ruolo paritarie deve essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Ed invero sentenza n. 187/2018: *“Sul punto, la domanda appare fondata, atteso che la normativa applicata dall’amministrazione convenuta nella fattispecie concreta, l’art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, che al comma 3 prevede espressamente il riconoscimento al personale docente delle scuole elementari del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate (come emerge abbia svolto la ricorrente dai documenti allegati sub 4) al ricorso, riconoscendo tuttavia agli insegnanti assunti a tempo determinato l’anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell’assunzione in ruolo e soltanto se questa avviene; il periodo pre-ruolo viene tuttavia considerato per intero i primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, La ricostruzione della carriera della ricorrente, sebbene effettuata secondo la normativa vigente in Italia, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70 CE, secondo la quale per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato; la stessa clausola 4 precisa che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive.*

La Corte di Giustizia dell’UE, in applicazione del principio di non discriminazione, ha precisato con decisione del 13.9.2007 (proc. C- 307/05 Del Cerro Alonso) che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla ricordata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata, anche ai fini dell’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla

previsione regolamentare o legislativa di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo, e tale principio di non discriminazione impone dunque al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni – nel caso di specie la normativa di cui al D. L.vo 297/94 – ad essa contrari, e ad analoga decisione è giunta la Grande Camera della medesima Corte nella sentenza del 15.4.2008 sulla legislazione irlandese, nella quale il Giudice dell'Unione ha precisato che il contenuto della clausola citata è sufficientemente preciso per essere invocato da un singolo avanti ad un Giudice nazionale.

Occorre dunque concludere, in applicazione della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione.

Del resto, è incontestato tra le parti che la ricorrente abbia svolto, nel corso dei contratti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte da docenti assunti a tempo indeterminato, quindi tra le due parti della carriera della ricorrente non vi sono differenze né con riguardo alle funzioni svolte, né con riguardo alla professionalità acquisita.

Anche il Tribunale di Palermo con sentenza pubblicata il 16.11.2018 ha riconosciuto il servizio preruolo : *“Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.*

Deve, quindi, condannarsi l'Amministrazione a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie”(cfr.all. 18 – sent. Trib Palermo).

E' evidente, quindi, che il servizio, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutti documentalmente provati nel *curriculum* della ricorrente. Ed infatti il servizio:

- **Deve essere stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento a far data dall'anno 2000 (la ricorrente ha prestato servizio dall'anno scolastico 2004/2005– cfr. all. 4);**
- **Deve essere assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione – cfr. all. 10 e 11)**
- **Deve essere svolto presso una scuola paritaria.** Gli Istituti presso cui la docente ha svolto la prestazione (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione come da documenti allegati) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
- **Deve essere stato svolto con titolo di abilitazione (cfr. all. 13).**

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**.

Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica della ricorrente rientri in tale previsione normativa. Gli atti allegati ne rendono piena prova.

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto

dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.** In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, **prima di entrare in ruolo**, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso** che il servizio prestato nelle scuole paritarie *non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est:*

*«il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), **fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.** E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: **"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono***

valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.” Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.* Bene, il dato normativo è inequivocabile: *valutare nella stessa misura* vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale. Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.*

Da ciò discende che la negazione formalizzata nell'atto contestato è stata resa palesemente *contra legem*. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato).

Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Non solo. Lo stesso MIUR con Decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (**cfr. All. 19**) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica*

inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiarò la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.*

Ed ancora: *"Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"* (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 *In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono*

"le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria (e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).

Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2019/2020 e quelle a seguire.

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, **continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ...**" (cfr. all. 20)*

Ma vi è di più! In quanto il Tar Lazio con sentenza pubblicata il 31.12.2018 n.12628/2018 ha chiarito che *"le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)" (Cons. St, sez. VI, ord. 4845/2017).*

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale <<Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n.67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute "

ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.25512001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.6212000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297>> (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017)". (cfr. all. 21 sentenza Tar Lazio riconoscimento preruolo).

II. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, **contrastante con i principi comunitari** in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, essendo stata adottata in assenza di **ragioni oggettive**.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev'essere intesa nel senso **la disparità di trattamento** in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58). Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie.

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubitabilmente acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio non debba esserle valutato!

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le

amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L'ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999.

Per quanto espresso la procedura di assegnazione e la nuova mobilità è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale **la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto**. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

Il ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità, così come dovrà compilare la nuova e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza (in virtù del punteggio maturato **CFR. ALL. 4**). **La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava valutata e dovrà essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, anche con il nuovo contratto 2019/2020 ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché**

dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Il ricorrente come documentato in atti presenta un punteggio elevatissimo.

Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 e della nuova contrattazione 2019/2020 poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

È dunque evidente che docenti con punteggio inferiore a quello vantato alla ricorrente hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche che invece, tenendo conto del maggiore punteggio, spettavano all'odierna ricorrente.

Ciò ha determinato che tutti i docenti neo immessi in ruolo – tra cui la ricorrente - si sono accontentati dei posti eventualmente residui nell'ultima fase della mobilità. Il quadro sopra descritto palesa le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria di quest'anno determinerà ed ha determinato nel comparto scuola. Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che hanno accettato il trasferimento in sedi scolastiche distanti dal proprio Comune o, peggio ancora, dalla propria Regione, e che sono stati costretti ad abbandonare famiglia e affetti affrontando peraltro notevoli costi per vivere in un'altra città. Da qui un'autentica discriminazione perché priva di base legittimante. Per di più essa si pone in palese violazione dei principi di autorganizzazione fissati dal decreto legislativo 165 del 2001. Invero, ciò che distingue agli occhi della legge le categorie in esame, non è la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ovvero l'anno 2015/2016. Quel che conta e giustifica la riserva procedimentale costituita in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato con le ordinarie procedure non è l'anno scolastico d'assunzione (2014 oppure 2015) bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario assunzionale.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO V DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART.78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La ricorrente che partecipa alla mobilità docenti 2019/2020 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il suocero disabile (*id est*: in condizione di gravità ex art. 3

comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati – **doc. 5**), a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto (il sistema istanze on line IOL, al punto 29 non lo permette). Tale precedenza, secondo norme imperative consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come la ricorrente è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale è stata resa palesemente *contra legem*.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*. La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del ricorrente, come documentato (**cfr. all. 5**) atteso che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Che la natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

La docente, quindi, chiede la disapplicazione delle norme contrattuali laddove derogano alla Legge non riconoscendole il diritto di precedenza.

Più in particolare, l'art. 13 del C.C.N.I., ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza

spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, né all'interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all'art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all'interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.

Il contratto integrativo nazionale della scuola, invero, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, **del dipendente che assiste un familiare disabile**. Il contratto nazionale della scuola 2019/2020 quindi viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono trovare soddisfazione: *“...Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...”* (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983 – Tribunale di Vercelli n. 48/2017 – **cfr. all. 22 precedenti giurisprudenziali - Tribunale di Taranto con recentissima pronuncia del 3 agosto 2017**). Né l'amministrazione può assurgere a *ratio* giustificatrice di tale condotta esigenze organizzative. Il Consiglio di Stato in casi analoghi ha così statuito: *“né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Con una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. La Corte ha quindi riaffermato che la

norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali “non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia “devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza”. Secondo la Corte d’Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all’assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta. Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d’Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale di Genova.

Con Ordinanza del 20.09.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che: *La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica ad un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell’amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che .. la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585]. La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a*

quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame. **Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme**"comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma).

Ed ancora. Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del'8.4.2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da handicap grave e, per l'effetto, ha dichiara il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **CUCUZZA MARIA CARMELA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI RAGUSA

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- Previa disapplicazione della norma contrattuale allegata poiché assunta in contrasto con norme imperative, in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto **del Docente alla valutazione per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale **con conseguente disapplicazione** delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e 2019/2020 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.

- In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione **per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari

così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.

- Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2019/2020 nella parte in cui è stabilito che *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.

- Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2019/2020 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **punti 18**;

- Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2019/2020, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione al docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

- **Pur non trattandosi di trasferimento coattivo ma di mobilità formalizzata su domanda del docente richiedente si chiede di annullare il trasferimento 2019/2020 poiché illegittimo non avendo considerato il punteggio pre ruolo maturato dalla ricorrente.**

- Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti, presso la: Provincia di Ragusa in rettifica della graduatoria di mobilità ed annullare il trasferimento ed ASSEGNARE LA RICORRENTE IN UNO DEGLI AMBITI INDICATI QUALI PRIME PREFERENZE IN DOMANDA DI MOBILITA'.

- In via principale e nel merito riconoscere il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità accertare e dichiarare il diritto **della docente al riconoscimento per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex L. 104/1992** con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui l'Ordinanza

Ministeriale e dell'art. 13 del C.C.N.I. nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ex dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

- Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2019/2020 ed in quelle a seguire, e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2019/2020 del diritto di precedenza ex L. 104/1992.

- Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2019/2020.
3. CCNI 2019/2020 più pedissequa ordinanza di mobilità n. 203 dell'8.4.2019.
4. Certificati di servizio
5. Verbale 104/1992 in favore della mamma della ricorrente in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992
6. Istanza del 25.03.2019.
7. esito trasferimento.
8. Reclami del 26.06.2019.
9. Provvedimento di assegnazione provvisoria.

10. Buste paga
11. Estratto contributivo INPS.
12. Contratto Agidae.
13. Titolo abilitazione.
14. Precedenti giurisprudenziali riconoscimento punteggio pre ruolo.
15. Dichiarazione ricorrente
16. Dichiarazioni familiari.
17. Certificato di residenza + certificato di famiglia.
18. Sentenze Tribunale di Palermo.
19. Decreto MIUR.
20. Parere Ragioneria.
21. Sentenza TAR LAZIO.
22. Provvedimenti di accoglimento resi in giudizi identici a quello per cui oggi è causa – Docenti con diritto di precedenza negato per assistenza continua a disabile.
23. CCNI 2016/2017 e ordinanza.

Palermo, addì 05 agosto 2019

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità seguita dal MIUR. Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere **notificato a tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto il diritto di precedenza (migliaia)**. Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa. L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00.

Palermo, addì 05 agosto 2019

F.TO DIGITALMENTE

Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano